

Operazioni mediante scorporo, stesso trattamento tributario

Il nuovo istituto

Attribuita alla scissa italiana la partecipazione nella società non residente

Il nuovo istituto della scissione mediante scorporo (articolo 2506.1 del Codice civile) potrebbe anche coinvolgere società non residenti in Italia, ma in altri Paesi della Ue.

Un primo caso potrebbe essere quello di una scissione con scorporo effettuata da una società scissa residente a favore di una società beneficiaria residente in un altro Paese della Ue, con attribuzione alla scissa italiana (e non ai suoi soci come avviene invece nella scissione "ordinaria") della partecipazione nella beneficiaria non residente.

È verosimile che, come sostenuto da Assonime nella circolare 14/2023, il trattamento tributario di questo tipo di scissione sia analogo a quello ordinariamente applicabile alle scissioni intracomunitarie (si veda l'altro articolo). In particolare, la scissione con scorporo sarebbe fiscalmente neutrale a condizione che i componenti dell'azienda o del ramo di azienda oggetto di trasferimento alla beneficiaria non residente confluiscono in una stabile organizzazione in Italia di quest'ultima.

Per effetto dell'operazione, si verrebbe quindi a creare una situazione in cui la società scissa italiana detiene una partecipazione in una società Ue

con una stabile in Italia (in cui confluiscono i beni oggetto di scissione). Al contrario, risulterebbe imponente la plusvalenza, calcolata facendo riferimento al valore di mercato, relativa ai beni che non confluiscono nella stabile italiana. Se così non fosse, infatti, l'Italia perderebbe definitivamente il potere impositivo sui suddetti beni.

Beneficiarie extra Ue

Conformemente a quanto sostenuto da Assonime, il medesimo trattamento tributario dovrebbe risultare applicabile anche quando la società beneficiaria è residente in un Paese extra Ue. A tale proposito, occorre considerare che l'agenzia delle Entrate (risoluzione 470/E/2008) ha esaminato il trattamento tributario di un'operazione di fusione internazionale cui non risultava applicabile la disciplina prevista per le operazioni intracomunitarie (articolo 178 e seguenti del Tuir): si trattava in particolare di una fusione per incorporazione di una società tedesca con stabile organizzazione in Italia in un'altra società tedesca.

A tale fusione la citata disciplina non risultava applicabile in quanto società incorporante e incorporata non erano residenti in due Paesi diversi della Ue, ma nello stesso Paese. In quella sede l'Agenzia ha sostenuto l'applicabilità alla fattispecie dell'articolo 172 del Tuir, e quindi del principio di neutralità fiscale previsto per le fusioni nazionali, sempre che, per effetto della fusione, ogni attività, passività e rapporto giuridico riferibile alla stabile organizzazione della società incorporata confluisca nella stabile organizzazione della società incorpo-

rante. Ciò, peraltro, a condizione che:

- anche nel Paese estero l'operazione si qualifichi come fusione così come definita dalla legislazione italiana;
- i soggetti giuridici coinvolti abbiano una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano;
- l'operazione produca effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto.

Tale principio è stato altresì confermato dall'Agenzia nella recente risposta 400/2023 che riguarda la fusione di due società residenti nello stesso Paese Ue, entrambe con una stabile organizzazione in Italia. Il medesimo principio di neutralità fiscale, sempre che siano verificate le predette condizioni, dovrebbe risultare applicabile se la società beneficiaria di una scissione con scorporo di una società italiana è residente in un Paese extra Ue, anche se gli articoli 178 e seguenti non disciplinano tale fattispecie.

Un ulteriore caso sarebbe quello di una scissione con scorporo effettuata da una società scissa residente in un Paese Ue diverso dall'Italia a favore di una società beneficiaria residente in Italia, con attribuzione alla scissa non residente della partecipazione nella beneficiaria residente. Anche in questa ipotesi, il trattamento tributario dovrebbe essere analogo a quello ordinariamente applicabile alle scissioni intracomunitarie, e in particolare le attività e le passività facenti parte del patrimonio della scissa dovrebbero assumere quale valore fiscale in capo alla beneficiaria italiana il loro valore di mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La via del conferimento per rendere controllate le «stabili» italiane

La disciplina

Per Assonime la scissione tramite scorporo può essere una valida alternativa

Un cenno particolare merita la cosiddetta trasformazione in subsidiary della stabile organizzazione di un soggetto non residente. In ambito comunitario, tale operazione è stata sinora principalmente realizzata ricorrendo al conferimento dell'azienda.

Ad esempio, laddove una società residente in uno Stato membro della Ue (conferente), dotata di una stabile organizzazione in Italia, intenda trasformare quest'ultima in una società italiana (subsidiary), può conferire l'azienda che rappresenta la stabile organizzazione in una società italiana – preesistente o di nuova costituzione – interamente posseduta dalla conferente medesima.

Le due ipotesi sono state analizzate dall'agenzia delle Entrate (risoluzione 63/E/18 e risposta 164/22).

Anche Assonime è tornata sull'argomento con la circolare 14/2023 dedicata alla scissione con scorporo.

La posizione delle Entrate

Ad avviso dell'Agenzia, i conferimenti prospettati sono disciplinati dagli articoli 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 2, del Tuir. Si rende quindi applicabile il regime di neutralità fiscale ex articolo 176 previsto per i conferimenti d'azienda, limitatamente agli elementi patrimoniali della stabile effettivamente confluiti nella società conferitaria residente.

Tuttavia, il conferimento d'azienda non sarebbe del tutto irrilevante sotto il profilo fiscale. Infatti, il citato regime di neutralità presuppone che il conferente iscriva le partecipazioni ricevute nella conferitaria nel proprio bilancio e assuma quale relativo valore fiscale quello dell'azienda o ramo oggetto di conferimento. Occorre pertanto che, al momento del conferimento, tali partecipazioni confluiscono nella contabilità della stabile e dunque nell'apposito rendi-

conto economico e patrimoniale (ar-

ticolo 152, Tuir) della medesima. Qualora ciò non si verifichi – in quanto le partecipazioni sono direttamente assegnate alla casa madre in sede di conferimento o anche successivamente, ad esempio nel momento della cessazione della stabile – si avrà il realizzo ex articolo 166 delle partecipazioni (tale interpretazione è criticata in dottrina) con eventuale applicazione del regime Pex (plusvalenze tassate nella misura del 5% e minusvalenze indeducibili) al ricorrere dei presupposti in base ai criteri dell'articolo 176.

Il parere di Assonime

Secondo Assonime, la nuova scissione mediante scorporo può rappresentare una valida alternativa al conferimento di azienda per la trasformazione in subsidiary di una stabile quando ad esempio la scissa sia una società estera cui si applichi la direttiva (Ue) 2019/2121 in materia di operazioni transfrontaliere. Tale società potrà infatti trasferire la propria stabile in Italia ad una società beneficiaria italiana di nuova costituzione, avvalendosi della scissione con scorporo, ricevendo in cambio le azioni/quote di quest'ultima.

Al riguardo, si evidenziano alcune perplessità circa il regime fiscale applicabile. Da un lato, infatti, il trattamento sarebbe del tutto simile a quello descritto in caso di conferimento; mentre, dall'altro, la scissione con scorporo potrebbe avvenire in "piena" neutralità, regime naturale applicabile alle operazioni di scissione.

In particolare, mentre nel conferimento il regime di neutralità è legato alla sorte delle partecipazioni ricevute in cambio dal conferente, nel caso della scissione ex articolo 2506.1 del Codice civile la neutralità è diretta conseguenza del fatto che il legislatore ha previsto tale regime per la scissione transfrontaliera (di cui è parte integrante l'assegnazione delle partecipazioni nella beneficiaria). Si auspica un chiarimento al riguardo da parte degli organi competenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nodo

Soluzioni a confronto

Nel conferimento il regime di neutralità fiscale è legato alla sorte delle partecipazioni ricevute in cambio dal conferente. Nella scissione mediante scorporo, invece, la neutralità è diretta conseguenza del fatto

che il legislatore (articolo 2506.1 del Codice civile) ha previsto tale regime per la scissione transfrontaliera (di cui è parte integrante l'assegnazione delle partecipazioni nella beneficiaria). È auspicabile, perciò, che sul tema intervenga un chiarimento.



Assetti societari rivisti con le scissioni intra Ue

Reddito d'impresa

Assegnate ai partecipanti azioni in proporzione alle quote nella scissa

Neutralità fiscale con beni in una branch italiana del beneficiario estero

Pagina a cura di
Francesco Nobili
Andrea Spinzi

Il contesto internazionale in continua evoluzione comporta per i gruppi multinazionali la necessità di rivedere di frequente la propria struttura organizzativa, ricorrendo anche a operazioni straordinarie. Tra queste operazioni rientra la scissione che, qualora coinvolga un soggetto residente nel territorio dello Stato (Spa, Sapa, Srl, eccetera) e soggetti residenti in altri Stati membri dell'Ue, è regolata per quanto attiene agli aspetti fiscali dagli articoli 178 e seguenti del Tuir.

In particolare, in base al comma 1, lettere b) e b-bis), dell'articolo 178, la scissione intracomunitaria può essere totale o parziale ma, in entrambi i casi, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nella scissa ("scissione proporzionale").

Partecipanti e quote

I soggetti partecipanti devono rientrare tra quelli indicati nella lettera a), comma 1, dell'articolo 178 e almeno uno dei beneficiari deve essere residente in uno Stato Ue diverso da quello di residenza della scissa, sempre che quest'ultima o (almeno) uno dei beneficiari sia re-

sidente nel territorio dello Stato.

La quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario deve essere un'azienda o un complesso aziendale (comma 1, lettere b) e b-bis, dell'articolo 178); nella scissione parziale la scissa non dev'essere sciolta e deve mantenere almeno un'azienda o un complesso aziendale (comma 1, lettera b-bis). Infine, l'eventuale conguaglio in denaro in favore dei partecipanti della scissa non deve superare il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta in concambio.

Neutralità e plusvalenze

L'articolo 179, comma 1, dispone l'applicabilità alle scissioni intracomunitarie dell'articolo 173, con conseguente neutralità fiscale e continuità dei valori ai pari delle scissioni domestiche. La neutralità è condizionata al fatto che i componenti dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto di trasferimento confluiscono in una stabile organizzazione in Italia del beneficiario non residente (ex articolo 166, comma 3, lettera e) del Tuir, dopo che il comma 6 dell'articolo 179 è stato abrogato).

Inoltre, i beni confluiti nella stabile organizzazione debbono essere valutati in base all'ultimo valore fiscale che avevano presso la società scissa. Così, ad esempio, in caso di scissione parziale di una società italiana con trasferimento di un ramo d'azienda in favore di una società residente nella Ue, viene assoggettata a tassazione la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività che prima del perfezionamento della scissione facevano parte del patrimonio della società scissa e che, successivamente al medesimo, non confluiscono nel patrimonio di una stabile organizza-

zione italiana della società beneficiaria non residente (articolo 166, comma 3, lettera e).

La plusvalenza è determinata in via definitiva nel momento in cui ha effetto l'operazione (articolo 166, comma 7, lettera e), tenendo conto del valore dell'avviamento determinato alla luce delle funzioni e dei rischi trasferiti (comma 4). La relativa imposta può essere rateizzata a talune condizioni, previa opzione e dietro presentazione di eventuali garanzie, in cinque rate annuali di pari importo (comma 9). La plusvalenza può essere ridotta di eventuali perdite fiscali realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta prima del perfezionamento dell'operazione, secondo le regole individuate dall'articolo 166, comma 6, a seconda che permanga o meno una stabile organizzazione in Italia.

La neutralità dell'operazione – fatti salvi eventuali conguagli – si estende anche alle azioni/quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni/quote ricevute (articolo 179, comma 4).

Riserve in sospensione

Il regime fiscale delle riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa, nonché delle perdite fiscali, dell'eccedenza Ace e degli interessi indeducibili oggetto di riporto è disciplinato rispettivamente dagli articoli 180 e 181.

Nel caso opposto di scissione di una società Ue con trasferimento di un ramo d'azienda in favore di una società italiana, le attività e le passività facenti parti del patrimonio del soggetto scisso assumono quale valore fiscale in capo alla beneficiaria il loro valore di mercato (in base all'articolo 166-bis, comma 3, lettera e), essendo la società scissa fiscalmente residente in uno Stato Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

